

## IVA

---

### **Per i forfettari acquisti senza fattura elettronica**

di Fabio Garrini

In caso di ricezione delle fatture in formato elettronico, **i forfettari non hanno alcun obbligo di conservazione digitale**, anche nel caso in cui abbiano consegnato al fornitore il **proprio indirizzo telematico**, ovvero l'abbiano **registrato**; con questo chiarimento contenuto nella [circolare 9/E/2019](#) l'Agenzia pone fine ad un dubbio che non era ancora stato definitivamente risolto nei precedenti chiarimenti.

#### **La fattura elettronica: ciclo attivo**

I contribuenti che applicano il **regime forfettario** beneficiano di numerose **semplificazioni** sotto il profilo degli adempimenti; tra queste è presente un consistente alleggerimento in tema di applicazione degli obblighi derivati dalla **fatturazione elettronica**.

L'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), al sesto periodo, dispone un **esonero dall'obbligo di emissione della e-fattura** per le imprese ed i lavoratori autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall'applicazione dell'Iva, ossia il **"regime di vantaggio"** di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#) ed il **"regime forfettario"** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#).

Da notare che tale esonero **non produce effetti negativi sui destinatari della fattura** che, comunque, potranno **beneficiare dell'eliminazione dello spesometro**, in quanto una eventuale **fattura passiva analogica**, emessa da un contribuente in regime forfettario, **non comporterà alcuna reviviscenza dell'obbligo**.

L'**esonero dalla fatturazione elettronica concesso a tali soggetti non è un divieto** (come per gli operatori sanitari), tanto che i contribuenti in regime di vantaggio o forfettario **possono comunque emettere fatture elettroniche** come tutti gli altri operatori economici; infatti, malgrado vi sia un esonero normativo, in talune situazioni **il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato all'emissione spontanea della fattura elettronica** per poter accedere a determinati clienti.

Occorre peraltro ricordare che, qualora il **cliente** dovesse far parte della **Pubblica Amministrazione**, comunque **la fattura elettronica continuerebbe ad essere obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario**.

#### **Fatturazione elettronica: ciclo passivo**

Il tema irrisolto riguardava la modalità di **conservazione delle fatture emesse dai fornitori in formato elettronico**: queste possono essere **materializzate e conservate su supporto cartaceo**?

Sul tema consta una risposta dell'Agenzia, nell'ambito delle numerose **faq pubblicate**: “[...] si sottolinea che, tanto i **consumatori finali persone fisiche** quanto gli **operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio**, quanto i **condomini e gli enti non commerciali**, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori **comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec** (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

*Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.”*

Questa risposta sembrava obbligare i **contribuenti minimi e forfettari alla conservazione digitale** delle fatture elettroniche ricevute, quando essi avessero fornito al fornitore Pec o codice destinatario.

Nelle risposte fornite durante il **forum** tra **Agenzia Entrate e Cndcec**, tenutosi il **15 gennaio scorso**, una domanda pareva aver aperto la strada alla **conservazione analogica**, da parte dei forfettari, delle fatture ricevute in formato elettronico.

Il caso analizzato riguardava però **il fornitore del forfettario che aveva individuato la pec nel registro Ini-pec**, e, secondo tale modalità, aveva recapitato al suo cliente forfettario la fattura elettronica; in questo caso, ha affermato l'Agenzia, la **fattura ricevuta può essere conservata in formato analogico**.

Quindi, **la conservazione cartacea è stata ammessa esplicitamente** in tutti i casi in cui il **contribuente minimo o forfettario “subisce” la consegna della fattura elettronica**, per il fatto che il fornitore si è attivato per recuperare la Pec del cliente

Non risultava invece del tutto “sdoganata” la **conservazione analogica** nel momento in cui il contribuente forfettario avesse **comunicato spontaneamente al suo fornitore la pec o il codice destinatario**, ovvero nel caso in cui il **codice destinatario fosse stato registrato sul portare “fatture e corrispettivi”**.

La [circolare 9/E/2019](#) interviene sul tema, sgombrando il campo da ogni dubbio: in caso di ricezione di fatture elettroniche **non sussiste l'obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora i contribuenti in regime forfettario abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la pec o il codice destinatario**, abbinandoli univocamente alla loro partita Iva mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle entrate.

Ovviamente, in tal caso, rimane l'obbligo di **conservazione del documento cartaceo**, come avveniva in passato; **i forfettari sono infatti esonerati dall'obbligo di registrazione delle fatture**, ma sono **tenuti alla loro conservazione**.

Seminario di specializzazione

## LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)